



SHE PVCFI Newsletter n° 3

Rapporto bimestrale del PVC Forum Italia su normative nuove o aggiornamento delle esistenti che riguardano ambiente, salute e sicurezza che coinvolgono prodotti, impianti, produzioni, trasformazioni.

Il rapporto è suddiviso in 8 capitoli:

**Reach
Sostanze e preparati pericolosi
Biocidi
Interferenti Endocrini
Materiali a contatto con alimenti
GPP ed Ecolabel
Rifiuti e Riciclo
Altre informazioni**

Le informazioni contenute in questo rapporto sono estratte da documenti resi disponibili da Enti, Istituzioni ed Associazioni della filiera chimica italiane ed europee. In particolare da ECVM, Plasticseurope, PlasticseuropeItalia, Federchimica, Centro Reach.

Eventuali chiarimenti e/o approfondimenti su quanto riportato nel testo possono essere richiesti dai soci direttamente al PVC Forum Italia tramite il seguente indirizzo e-mail reach@pvcforum.it; Il PVC Forum Italia provvederà a dare risposta tramite lo stesso indirizzo dopo eventuale consultazione di esperti dello specifico settore (Centro Reach e altri consulenti messi a disposizione).

Reach

1) Sulla GUUE L. 90 del 26 marzo 2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, che modifica l'allegato XVII del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i **composti del cromo VI**.

2) Il 26 marzo l'ECHA ha pubblicato il **CoRAP (Community Rolling Action Plan)** per il triennio 2014–2016. L'aggiornamento contiene **120 sostanze** (53 sostanze recentemente selezionate e 67 sostanze contenute nel piano pubblicato nel 2013) che saranno valutate da 21 Stati Membri nel triennio 2014-2016.

3) Sulla GUUE L. 93 del 28 marzo è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 317/2014 della Commissione, del 27 marzo 2014, che modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII (**sostanze CMR**).

4) L'ECHA ha pubblicato sul suo sito internet, il 3 marzo scorso, una **consultazione per 4 sostanze ritenute SVHC** (1,2-Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear, Cadmium chloride, Sodium perborate e Sodium peroxometaborate). La consultazione è terminata il 17 di aprile.

Sostanze e Preparati Pericolosi

1) **CLP – Salute e Sicurezza**: sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 65/1 del 5 marzo 2014 è stata pubblicata la Direttiva 2014/27/UE che modifica le Direttive europee sulla Salute e Sicurezza relative all'esposizione di sostanze chimiche pericolose, al fine di allinearle con le più recenti norme in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche - Regolamento CE 1272/2008 (CLP).

2) L'ECHA ha pubblicato, sul suo sito internet, una consultazione per la **proposta di classificazione armonizzata** di alcune sostanze (<http://echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-consultation>). Tale consultazione è terminata.

Biocidi

1) Sulla GUUE L. 73 del 13/03/2014 è stata pubblicata la Decisione 2014/133/UE di esecuzione della Commissione, dell'11 marzo 2014, che respinge il rifiuto delle autorizzazioni di biocidi contenenti **bromadiolone** notificato dalla Germania a norma della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2) L'11 aprile si è chiusa la consultazione pubblica su 6 **sostanze identificate come potenziali candidate alla sostituzione che sono**. Hexaflumuron, Clothianidin, Cybutryne, Cyfluthrin, N,N'-methylenebismorpholine (MBM), Didecylmethylpoly(oxyethyl)ammonium propionate.

3) Sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2014, è stato pubblicato il **Decreto Ministeriale 11 marzo 2014**: *“Disposizioni riguardanti i **presidi medico chirurgici contenenti principi attivi biocidi** a seguito dell’emanazione dei regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 528/2012”.*

4) Sulla GUUE del 24 aprile 2014, L 121, sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti:

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 405/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, che approva l'**acido laurico** come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 19;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 406/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, per approvare l'**etil butil acetilamino propionato** come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 19;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 407/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, che approva la **transflutrina** come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 408/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, che approva il **diossido di silicio amorfo sintetico** come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18.

5) Sulla GUUE L 124 del 25 aprile 2014 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione 2014/227/UE della Commissione, del 24 aprile 2014, concernente la **non approvazione di taluni principi attivi biocidi** a norma del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

6) Sulla GUUE del 30 aprile 2014, L 128, sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti:

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 437/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che approva il **4,5-dicloro-2-ottil-2H-isotiazol-3-one** come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 438/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014, che approva il **ciproconazolo** come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8.

Interferenti endocrini

Nulla da segnalare

Materiali a contatto con alimenti

1) Sulla GUUE L. 62 del 4 marzo 2014, è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 202/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che modifica il Regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i **materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari**. Tale Regolamento modifica il Regolamento 10/2011 (PIM) per adeguarlo al progresso tecnico. Infatti, tale Regolamento rappresenta il 4 ATP del PIM e prevede la modifica o l'aggiunta di alcune voci presenti in allegato I, tabella I (elenco dell’Unione di sostanze autorizzate che possono essere usate nella fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica) e inserisce una restrizione di gruppo in allegato I, tabella 2.

2) La Commissione Europea ha recentemente pubblicato le “Union Guidelines on Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food”.

Green Public Procurement ed Ecolabel

1) A metà di aprile è stata fatta circolare la seconda bozza per la definizione dei criteri Ecolabel per le calzature che è stata poi discussa nella riunione del AHWG il 15 maggio.
In particolare c'è da sottolineare che per tutti i prodotti e lavorazioni non devono essere usate SVHC (se non espressamente permesse), mentre per i prodotti in PVC sono previste le solite prescrizioni:

- assenza di CVM (< 1ppm)
- limiti nel contenuto di metalli pesanti
- regolato l'uso degli ftalati come per i giocattoli
- restrizioni nei ritardanti di fiamma (ma è un problema per le scarpe salvo per calzature utilizzate per specifiche attività)

Rifiuti e Riciclo

1) Il 30 aprile c'è stata la scadenza per la **presentazione del MUD** riguardante i dati sui rifiuti prodotti e/o gestiti nel 2013.

2) Nel mese di marzo sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana i seguenti provvedimenti:

- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante "Attuazione della Direttiva 2011/65/UE sulla **restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche**" (RoHS);
- Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui **Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche**" (RAEE);

Altre informazioni

1) Sul Supplemento Ordinario n. 27 della Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 di **recepimento della Direttiva sulle Emissioni industriali**, che è entrata in vigore lo scorso 11 aprile.

Il D.Lgs. ha recepito la Direttiva 2010/75/UE relative alle emissioni industriali. A tal fine il provvedimento emenda, sostituisce ed abroga Parti o articoli del Dlgs 152/2006 (il cosiddetto "Codice Ambientale"). Oltre ad alcune modifiche alla Parte Quarta sull'incenerimento dei rifiuti, la maggior parte delle modifiche intervengono sulla Parte Seconda, Titolo III, relativo all'**Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)** su:

- estensione delle attività soggette ad AIA;
- rafforzamento del ruolo delle BAT e dei valori limite di emissione;
- introduzione di alcuni adempimenti in vista della cessazione dell'attività;
- modifiche relative alle ispezioni negli impianti.

2) Entro il 31 maggio di ogni anno è obbligatorio compilare la "**Dichiarazione F-gas**" relativa all'anno 2013 per tutte le apparecchiature/sistemi fissi di refrigerazione, condizionamento di aria, pompe di calore, protezione antincendio, contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.

La compilazione e la trasmissione della Dichiarazione si effettua esclusivamente tramite l'apposita Piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Il Ministero dell'Ambiente ed ISPRA hanno pubblicato, sui propri siti internet, informazioni ed istruzioni utili sulla dichiarazione.

3) **Formatori – Salute e Sicurezza:** come ricordato con la Circolare TES/ASI n. 62/14, il 18 marzo 2014 è entrato in vigore il Decreto interministeriale 6 marzo 2013 che stabilisce i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

4) Sulla G.U. n.73 del 28-3-2014 è stato pubblicato il **Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 48**, recante “Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.” In particolare, con questo decreto si chiarisce quali sono i quantitativi di oli densi combustibili la cui presenza in stabilimento determinano l'assoggettabilità dello stabilimento stesso alle disposizioni della normativa Seveso:

5) Il Comitato Scientifico per i Valori Limite di Esposizione professionale (SCOEL) ha elaborato alcune raccomandazioni sulle quali sono richieste eventuali osservazioni relativamente ai seguenti agenti chimici:

- SUM/188 Hexachlorobenzene - CAS 118-74-1;
- SUM/177 Isoamyl alcohol - CAS 123-51-3;
- SUM/191 Chloromethane - CAS 74-87-3;
- SUM/143 Dibutyl phtalate - CAS 84-74-2;
- SUM/149 Diacetyl -CAS 431-03-8;
- SUM/184 Butyl acetates - CAS 123-86-4, 105-46-4, 110-19-0.